

Riforma regime dei dividendi: chiarimenti dall' Agenzia delle Entrate

L' Agenzia delle Entrate cambia orientamento con un principio di diritto a pochi giorni dalla fine del regime.

Con l' introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d' imposta del **26%** dal 1° gennaio 2018.

Per le distribuzioni di utili **deliberate** fino al **31 dicembre 2022**, però, la disciplina transitoria ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, **49,72%** o **58,14%**, a seconda del periodo di formazione).

Il principio di diritto dell' Agenzia delle Entrate n. 3/2022, pubblicato il 6 dicembre, ha chiarito definitivamente che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni **deliberate entro la fine del 2022**.

Secondo l' interpretazione riportata nella ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, il regime transitorio della L. 205/2017 ha l' obiettivo di **salvaguardare**, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d' imposta precedenti a quello di introduzione generalizzata dell' imposizione al 26% per i dividendi.

Attraverso il principio di diritto si afferma che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata **validamente approvata** con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, **indipendentemente** dal fatto che l'**effettivo pagamento** avvenga in data successiva”.

Può, quindi, considerarsi **superata** la controversa risposta a interpello 16 settembre 2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l'imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023.

La nuova impostazione dell'Agenzia delle Entrate viene accompagnata da alcune considerazioni sulla **percezione dei dividendi**.

Si ricorda, infatti, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea ne delibera la distribuzione.

La delibera attribuisce dunque al socio un **diritto di credito** nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria può contestare la **natura simulata** della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. In proposito, si menziona il caso delle delibere accompagnate dalla **successiva retrocessione** da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini **ultrannuali** (in questo caso potrebbe verificarsi un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formati fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

Tornando all'applicazione del regime transitorio, è opportuno riepilogare la normativa che disciplina la **distinzione** tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In merito, l'art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR stabilisce che:

- sono **qualificate** le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di **diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al **2%** o al **20%**, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **5%** o al **25%**, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- sono **non qualificate** le partecipazioni che non eccedono tali soglie.

I due criteri sono tra di loro **alternativi**: pertanto, affinché una partecipazione possa definirsi qualificata, è sufficiente che sia soddisfatto soltanto uno dei due requisiti sopracitati.

L'art. 67 del TUIR prevede che la percentuale di diritti di voto e di partecipazione sia determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di **dodici mesi**, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali indicate sopra.

Secondo l'impostazione data a suo tempo dalla C.M. n. 165/98 (§ 4.8), poi, la verifica se la partecipazione si considera qualificata o meno deve essere effettuata al momento in cui vengono **riscossi i dividendi**.

(MF/ms)